

DECISIONE (UE) 2025/2023 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) L'accordo di associazione comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine.
- (3) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 78 dell'accordo di associazione («Consiglio di associazione») può decidere di modificarne le disposizioni del protocollo n. 4. In conformità dell'articolo 80, secondo comma, dell'accordo di associazione, le decisioni adottate dal Consiglio di associazione sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni.
- (4) Il Consiglio di associazione, in occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, adotterà una decisione relativa a una proposta di modifica del protocollo n. 4.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
- (6) In esito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») nella causa C-104/16 P ⁽²⁾ del 21 dicembre 2016, al fine di istituire una base giuridica per la concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale, l'Unione e il Regno del Marocco hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione ⁽³⁾ («accordo in forma di scambio di lettere»), firmato il 25 ottobre 2018.

⁽¹⁾ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj>.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Consiglio dell'Unione europea/Fronte Polisario*, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 34 del 6.2.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/217/oj>).

